



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta  
collaborazione del Capo Dipartimento e del  
Capo del Corpo

LORO SEDI

**OGGETTO: D.P.R. 17 giugno 2022, n. 120. Recepimento dell'accordo negoziale relativo al triennio 2019-2021 del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Il Decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2022, n. 191, S.O. n.33/L ed entrato in vigore il 1° settembre u.s., ha recepito l'accordo negoziale relativo al triennio 2019-2021 del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato in applicazione dell'articolo 229 del Decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

L'accordo negoziale è stato sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di seguito indicate: FNS CISL, UIL PA VV.F., FP CGIL VV.F., CONFSAI VV.F., AP VV.F., CO.NA.PO., FEDERDISTAT VV.F. e F.C., S.I.N.DIR. VV.F..

Le sopramenzionate Organizzazioni, in quanto firmatarie del suddetto accordo nazionale, hanno titolo a fruire dei modelli di relazioni sindacali (contrattazione integrativa e partecipazione, a sua volta articolata negli istituti della informazione, dell'Organismo paritetico per l'innovazione e della concertazione) contrattualmente previsti, in sede di Amministrazione centrale e locale.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Si premette che nella predisposizione dell'accordo negoziale si è proceduto ad uniformarne l'impianto a quello relativo al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così da evitare disallineamenti nella disciplina dei diversi ruoli.

L'accordo prevede disposizioni, per il personale direttivo (dall'articolo 2 al 5), e per il personale dirigente (dall'articolo 11 al 13), concernenti gli incrementi e le nuove misure dei relativi trattamenti economici fondamentali.

Tralasciando ogni indicazione in merito agli incrementi previsti per il trattamento economico fondamentale, la cui prima applicazione è stata attuata a livello centralizzato dal competente ufficio responsabile del sistema informativo NoiPA del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si illustrano di seguito, sinteticamente, le principali novità introdotte, richiamando gli articoli di riferimento e rimandando ad eventuali ulteriori circolari la trattazione e/o gli approfondimenti di specifici argomenti.

**L'articolo 7 (Posizioni organizzative)** prevede per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal conferimento delle posizioni organizzative, l'attribuzione di un compenso, parametrato in base ad una specifica graduazione da individuarsi con apposito accordo integrativo nazionale di secondo livello.

I commi 2 e 3 disciplinano, rispettivamente, l'assolvimento dell'orario di lavoro e la verifica del conseguimento degli obiettivi affidati dal dirigente dell'ufficio e correlati all'incarico.

Come è noto, la tematica delle posizioni organizzative è oggetto di un ulteriore confronto con le Organizzazioni sindacali ai fini di una eventuale modifica normativa e, pertanto, sebbene siano state disciplinate nell'accordo negoziale, non risultano, allo stato, ancora conferite.

**L'articolo 10 (Trattamento di trasferta)** riorganizza la normativa previgente in materia di cui all'articolo 28 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 aprile 2002 integrativo del CCNL del comparto Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto in data 24 maggio 2000. In particolare, la lettera e), del comma 1 chiarisce che, ai fini del compenso per lavoro straordinario, si considera esclusivamente il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta qualora eccedente il normale orario di lavoro previsto, nonché



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

quello per la conduzione dei mezzi di servizio, preventivamente autorizzata per l'effettuazione della trasferta, con obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di eventuali altri beni dell'Amministrazione trasportati con esso ai fini della trasferta. L'articolo, al comma 2, ribadisce che, in occasione dello svolgimento di missioni all'interno del territorio nazionale, il personale è tenuto a fruire, per il vitto e per l'alloggio, delle apposite idonee strutture dell'Amministrazione.

**L'articolo 14 (*Quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione*)** conferma la vigente procedura secondo cui la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è determinata con accordo integrativo nazionale recepito con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile in relazione alla graduazione degli incarichi di funzione disposta con decreto del Ministro dell'Interno ai sensi degli articoli 200 e 209 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

**L'articolo 16 (*Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello non generale*)** prevede che le risorse complessivamente destinate al trattamento economico accessorio del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco siano ripartite tra dirigenti di livello non generale e dirigenti di livello generale con la medesima proporzione utilizzata in sede di costituzione dei fondi dirigenziali per l'anno 2018, ultima annualità definita e ammessa al visto del competente Ufficio Centrale del Bilancio.

La disposizione, al comma 1, prevede che il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei primi dirigenti e dei dirigenti superiori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, è aumentato delle risorse ivi indicate.

Il comma 3 dell'articolo 16, in relazione ai compensi spettanti per l'espletamento di incarichi aggiuntivi, prevede che è demandata agli accordi integrativi nazionali la definizione della misura, ricompresa tra il cinquanta e il sessantasei per cento dell'importo del compenso, da corrispondere al titolare dell'incarico a integrazione della retribuzione individuale di risultato.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il successivo comma 4, riferito, invece, all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti formalmente dall'Amministrazione, demanda al medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 la definizione della misura, ricompresa tra il quindici e il venticinque per cento del valore della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da corrispondere ad integrazione della retribuzione individuale di risultato.

**L'articolo 17 (Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale)**, analogamente a quanto già indicato al precedente articolo 16, prevede, al comma 1, che il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, è aumentato delle risorse ivi indicate.

Il comma 3 dell'articolo 17, in relazione ai compensi spettanti per l'espletamento di incarichi aggiuntivi, prevede che i relativi compensi affluiscono interamente al fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato, per essere destinati all'incremento della retribuzione di risultato.

Il successivo comma 4, riferito, invece, all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti formalmente dall'Amministrazione, demanda al medesimo accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 16 la definizione della misura, ricompresa tra il quindici e il venticinque per cento del valore della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da corrispondere ad integrazione della retribuzione individuale di risultato.

**L'articolo 18 (Assicurazione professionale del personale dirigente)** disapplica dal 31 dicembre 2021, per il personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'articolo 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area I dirigenza del 21 aprile 2006 relativo all'affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per colpa lieve e la tutela legale. Prevede altresì che, con la medesima decorrenza, i relativi stanziamenti di bilancio confluiscono per ciascun anno di competenza nei fondi per la



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali, dei dirigenti superiori e primi dirigenti, da erogarsi con la suddetta retribuzione di risultato.

Negli articoli dal 19 al 36 si è provveduto ad aggiornare alcuni istituti ormai obsoleti risalenti all'accordo sindacale recepito con il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 e ad adeguare alcune tutele a quelle previste per il personale disciplinato dalla normativa contrattuale del Comparto Funzioni Centrali, avendo, peraltro, cura di salvaguardare gli istituti ereditati dal pregresso regime privatistico del Corpo nazionale. Sono state, inoltre, recepite disposizioni innovative a favore del personale in materia di cessione del congedo ordinario, permessi per visite specialistiche, congedi per le donne vittime di violenza, unioni civili, lavoro agile, tutela del dipendente che segnala illeciti. È stata, altresì, disciplinata la materia delle assenze dal servizio tenendo conto dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione intervenuti negli ultimi anni. Con successiva Circolare saranno fornite le necessarie indicazioni relative all'aggiornamento dell'applicativo SIPEC in relazione alle novità introdotte.

**L'articolo 19 (Tutela legale)** prevede la possibilità di anticipare al personale indagato, imputato o convenuto in giudizio per responsabilità civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, una somma per le spese legali (fino a un massimo di 5 mila euro), salvo rivalsa in caso di accertamento della responsabilità dolosa del dipendente.

**L'articolo 20 (Congedo ordinario)** apporta alcune modifiche all'articolo 2 del D.P.R. 7 maggio 2008, introducendo la previsione della comunicazione della concessione o del diniego del congedo richiesto in forma scritta entro un termine congruo, nonché la monetizzazione del congedo ordinario, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Si richiama, a tal proposito, l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n.135, secondo cui le ferie spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni, anche di livello dirigenziale, sono obbligatoriamente fruitive secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. Il



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 40033 dell'8 ottobre 2012, condiviso anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota n. 94806 del 9 novembre 2012, ha precisato che risultano esclusi dal divieto di monetizzazione disposto dalla citata norma i casi in cui l'impossibilità di fruire le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente o alla capacità organizzativa del datore di lavoro, come per le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso.

**L'articolo 21 (Cessione solidale del congedo ordinario)** disciplina l'istituto della donazione delle ferie introdotto nell'ordinamento dall'articolo 24 del D.Lgs. n.151/2015, c.d. *Decreto Semplificazioni di attuazione del Jobs Act*, secondo cui *"fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*.

**L'articolo 22 (Permessi retribuiti)** modifica l'articolo 6 del D.P.R. 7 maggio 2008 al fine di consentire la fruizione del permesso per lutto entro sette giorni lavorativi dal decesso e dei permessi per matrimonio entro i quarantacinque giorni successivi all'evento.

**L'articolo 23 (Banca delle ore)** disciplina l'istituto della banca delle ore per il personale direttivo che non ricopre posizioni organizzative e che espleta prestazioni lavorative regolarmente autorizzate aggiuntive all'orario d'obbligo, a cui è riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni straordinarie entro i limiti fissati dall'Amministrazione o, a richiesta, in alternativa, alla commutazione delle stesse in riposi compensativi.

**L'articolo 24 (Assenze per malattia)** apporta alcune modifiche all'articolo 4 del D.P.R. 7 maggio 2008, introducendo:

- la facoltà per l'Amministrazione di richiedere, previo parere del medico responsabile della struttura sanitaria centrale o territoriale, l'accertamento della idoneità psicofisica del



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

- dependente in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione;
- l'esclusione dal computo dei giorni di assenza per malattia dei giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle terapie salvavita, comportanti incapacità lavorativa;
  - l'effettuazione del controllo della malattia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, tenuto conto delle modifiche in materia intervenute, successivamente al D.P.R. 7 maggio 2008, con l'articolo 55-*septies* del D.Lgs n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs n. 150/2009 e modificato dal D.Lgs. n. 75/2017. Detta norma prevede che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati in via esclusiva dall'INPS. L'orario delle visite fiscali per i pubblici dipendenti in malattia è attualmente disciplinato dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017, che individua le fasce orarie di reperibilità dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Secondo detto decreto, sono esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita, a causa di servizio riconosciuta con ascrivibilità alle prime tre categorie della Tabella A, a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità pari o superiore al 67%.

**L'articolo 25 (*Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici*)** prevede la possibilità per il personale di avvalersi di specifici permessi per l'espletamento di visite specialistiche fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 3 giorni o di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro, assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. L'istituto è stato disciplinato in attuazione dell'articolo 55-*septies*, comma 5-*ter*, del D.Lgs n. 165/2001.

**L'articolo 26 (*Aspettative per motivi personali e di famiglia*)** sostituisce la lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 del D.P.R. 7 maggio 2008, prevedendo che l'aspettativa senza



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

retribuzione e anzianità di servizio a seguito di vincita di pubblico concorso presso la stessa o altra Amministrazione può essere concessa per tutto il periodo di prova, e non per un periodo massimo di sei mesi.

**L'articolo 27 (Assegnazione temporanea)** apporta alcune modifiche all'articolo 33 del D.P.R. 7 maggio 2008, individuando i gravissimi motivi di carattere familiare e personale per i quali può essere concessa l'assegnazione temporanea in altra sede di servizio, che devono essere documentati con apposita certificazione medica. Sono stati recepiti i previgenti criteri previsti dall'articolo 52 del CCNI Comparto Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 30 luglio 2002.

**L'articolo 28 (Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere)** introduce l'istituto del congedo straordinario retribuito per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco temporale di tre anni, per la dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, come previsto dall'articolo 24 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.

**L'articolo 29 (Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche)** disciplina l'istituto della tutela del dipendente, nei cui confronti sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico, che si impegna a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, riconoscendo il diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del progetto di recupero. L'istituto era già previsto dall'articolo 11 del CCNI Comparto Aziende e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 24 aprile 2002, che veniva applicato ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 7 maggio 2008.

**L'articolo 30 (Unioni civili)** prevede l'applicazione degli istituti contrattuali riferiti ai soggetti qualificati come "coniuge", "coniugi" ovvero con l'utilizzo di termini equivalenti, anche alle parti dell'unione civile.

**L'articolo 31 (Tutela del dipendente che segnala illeciti)** stabilisce che siano applicate le misure di tutela e di sostegno previste dalla vigente normativa al dipendente che segnala condotte





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 13 marzo 2001, n. 165.

**L'articolo 32 (*Lavoro agile*)** prevede la possibilità per il personale direttivo appartenente ai ruoli tecnico-professionali che non ricopre posizioni organizzative e non inserito, anche con funzioni di supporto, nel dispositivo di soccorso, di svolgere la propria prestazione di lavoro con la modalità del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, e del lavoro da remoto, mediante accordo individuale e secondo la disciplina adottata con decreto del Ministro dell'Interno. Nelle more dell'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni transitorie emanate in materia dal Dipartimento.

**L'articolo 33 (*Personale convocato per controlli sanitari*)** sostituisce l'articolo 32 del D.P.R. 7 maggio 2008, precisando che il personale convocato per esigenze di servizio agli accertamenti sanitari è da considerarsi in servizio a tutti gli effetti.

**L'articolo 34 (*Orario di servizio*)** disciplina l'orario di servizio delle articolazioni centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, il comma 1 stabilisce che l'orario di servizio delle strutture operative è fissato in 24 ore continuative, mentre il comma 2 stabilisce che l'orario di servizio delle strutture non operative è fissato di norma dalle 8.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì ed è articolato in modo da accrescere l'efficienza dell'Amministrazione.

**L'articolo 35 (*Orario di lavoro*)** disciplina l'orario di lavoro per il personale direttivo distinguendo tra personale direttivo titolare di posizione organizzativa, a cui si applicano le disposizioni del comma 2, dal personale direttivo non titolare di posizione organizzativa, a cui si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 9. In entrambi i casi l'orario di lavoro è fissato in trentasei ore settimanali prevedendo, per i direttivi titolari di posizione organizzativa, la possibilità di assicurare la presenza in servizio in base alle esigenze organizzative, articolando in modo flessibile il proprio impegno.

**L'articolo 36 (*Mensa*)** disciplina il servizio di mensa sostituendo le vigenti disposizioni risalenti al regime privatistico. In particolare, il comma 1 stabilisce che i pasti sono di norma



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

frutti presso la mensa di servizio e che, previa concertazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, possono essere assicurati servizi sostitutivi della mensa, garantendo modalità di distribuzione atte a contenerne i tempi di erogazione. L'articolo regola inoltre l'effettuazione della pausa per la consumazione dei pasti stabilendo che il personale che svolge orario di lavoro giornaliero, appartenente sia ai ruoli che espletano funzioni operative sia ai ruoli tecnico-professionali, dopo sei ore continuative di lavoro è tenuto ad osservare una pausa di durata non inferiore a trenta minuti. La predetta pausa non è dovuta dal medesimo personale qualora effettui turnazioni di dodici ore continuative in quanto, in tal caso, l'orario di lavoro deve ritenersi comprensivo del tempo per la consumazione del pasto. Inoltre, la norma disciplina le modalità di accesso, gratuito o previo versamento di un contributo, al servizio mensa in funzione dell'orario di lavoro svolto dal personale. Viene previsto, infine, che laddove l'orario di lavoro per esigenze di soccorso si protragga per oltre sei ore rispetto alla normale turnazione di dodici ore, il personale ha diritto al secondo pasto o, in alternativa, ad un ulteriore buono pasto.

Negli articoli dal 37 al 46 in materia di relazioni sindacali si è proceduto ad aggiornare e a rivedere, anche alla luce delle normative recenti sul pubblico impiego, gli istituti partecipativi e le materie corrispondenti, al fine di garantire il contemperamento della *mission* istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a favore della collettività con i diritti dei lavoratori.

In questa ottica, nell'accordo negoziale 2019-2021, le novità di maggior rilievo sono costituite dall'eliminazione dell'istituto della consultazione, le cui materie sono state inserite negli altri istituti di partecipazione, e dall'introduzione dell'Organismo paritetico per l'innovazione, al fine di riconoscere un apposito spazio per la promozione del dialogo e dell'approfondimento dei progetti e delle proposte avanzati sia dalle Organizzazioni sindacali che dall'Amministrazione. È, inoltre, stata integralmente rivista la previsione concernente l'istituto dell'informazione, per evidenziarne la finalità di strumento preordinato a consentire lo svolgimento di corrette relazioni sindacali. Al fine di evitare disallineamenti, è stato, infine,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

realizzato l'adeguamento degli istituti di partecipazione sindacale e delle relative materie, già previsti nel nuovo accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente.

**L'articolo 37 (Obiettivi e strumenti)**, ispirandosi alle analoghe disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, individua gli obiettivi e gli strumenti di questo nuovo sistema di relazioni sindacali finalizzato al miglioramento della qualità delle decisioni assunte, alla crescita professionale e all'aggiornamento del personale, nonché alla tutela delle condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. Vengono poi, nello specifico, indicati i modelli relazionali, quali l'informazione, la concertazione e l'Organismo paritetico per l'innovazione e la contrattazione, semplificando e chiarendo la precedente impostazione senza comprimere in alcun modo le forme di partecipazione sindacale.

**L'articolo 38 (Informazione)** sostituisce l'articolo 16 del D.P.R. 7 maggio 2008, ponendo a carico dell'Amministrazione, nell'ottica di una maggiore trasparenza, l'obbligo di informare preventivamente e per iscritto le Organizzazioni sindacali su tutti gli atti concernenti materie di interesse a livello generale (il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane, i regolamenti attuativi dell'ordinamento del personale e le particolari esigenze di servizio aventi carattere straordinario o di emergenza) (commi 1 e 2). Sono inoltre oggetto di informazione tutte le materie previste per la concertazione e la contrattazione integrativa. Non viene più prevista l'informazione successiva né sono indicate puntualmente le materie oggetto di informazione.

**L'articolo 39 (Organismo paritetico per l'innovazione)** introduce, sulla falsariga dell'analogo istituto inserito nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, il nuovo Organismo paritetico per l'innovazione che sostituisce l'istituto della consultazione disciplinata nell'articolo 17 del D.P.R. 7 maggio 2008. Tale Organismo, che opera esclusivamente a livello centrale, mira a garantire il coinvolgimento delle Organizzazioni sindacali attraverso la formulazione di proposte aventi ad oggetto, fra l'altro, l'innovazione e il miglioramento dei servizi, le pari opportunità e le iniziative socio-



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

assistenziali per il personale. Le materie precedentemente oggetto di consultazione sono ora ripartite tra l'Organismo e gli altri istituti di partecipazione.

**L'articolo 40 (Concertazione)** sostituisce l'articolo 18 del D.P.R. 7 maggio 2008 e disciplina l'istituto della concertazione. È stata confermata l'attuale denominazione della concertazione con la previsione che al termine venga redatto il verbale conclusivo da cui risultano le posizioni delle parti. Viene esteso il numero dei giorni entro cui la concertazione può essere richiesta (7 giorni anziché 3 giorni) e si prevede che il periodo entro cui svolgere gli incontri non possa essere superiore a 30 giorni, trascorsi i quali l'Amministrazione assume le proprie determinazioni. Le materie oggetto di concertazione sono state aggiornate alla luce delle novità introdotte dal recente riordino ordinamentale e risistemate tenendo conto dei rinnovati istituti partecipativi, oltre che suddivise tra quelle da trattare a livello centrale e quelle a livello locale. Si segnala, in particolare, che rientra tra le materie di concertazione, sia a livello centrale che a livello territoriale, la definizione dei criteri generali inerenti all'articolazione dell'orario di lavoro.

**L'articolo 41 (Contrattazione integrativa)** sostituisce l'articolo 15 del D.P.R. 7 maggio 2008, prevedendo materie sostanzialmente corrispondenti a quelle previgenti, fermo restando quanto già indicato sull'aggiornamento e la risistemazione delle stesse materie. L'articolo ribadisce, al comma 2, che in caso di mancato raggiungimento dell'accordo nel termine di 30 giorni, prorogabile per altri 30 giorni previa intesa delle parti, le stesse sono libere di adottare le proprie iniziative. La contrattazione integrativa non può contrastare i vincoli di natura economica indicati negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dipartimentale e le clausole difformi sono nulle. Inoltre, è stata introdotta una particolare disciplina in base alla quale le ipotesi degli accordi nazionali, corredati di apposite relazioni tecnica e illustrativa, vengono trasmessi al Dipartimento della Funzione pubblica e alla Ragioneria Generale dello Stato che le esaminano entro 30 giorni per accertarne la compatibilità ordinamentale e finanziaria.

Gli articoli dal 42 al 46 richiamano i corrispondenti articoli del D.P.R. 7 maggio 2008 apportando limitati aggiornamenti e modifiche in materia di distacchi sindacali, aspettative



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

sindacali non retribuite, permessi sindacali retribuiti, adempimenti dell'Amministrazione e diritti sindacali.

**L'articolo 42 (Federazioni sindacali)** apporta solo modifiche di aggiornamento normativo all'articolo 37 del D.P.R. 7 maggio 2008 in materia di federazioni sindacali.

**Gli articoli 43 (Distacchi sindacali) e 44 (Aspettative sindacali non retribuite)** incidono sugli articoli 38 e 39 del medesimo D.P.R. 7 maggio 2008, prevedendo un più pregnante coinvolgimento della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile nei procedimenti di rilascio delle predette prerogative.

**L'articolo 45 (Permessi sindacali retribuiti)**, modifica l'articolo 40 prevedendo la possibilità per il dirigente sindacale, non collocato in distacco a tempo pieno, di usufruire dei permessi sindacali retribuiti.

**L'articolo 46 (Adempimenti dell'Amministrazione)** modifica l'articolo 41 del D.P.R. 7 maggio 2008.

Infine, gli articoli 47 e 48 contemplano disposizioni recanti le disapplicazioni e norme finali. In particolare, l'**articolo 47 (Disapplicazioni)** indica le norme che vengono disapplicate con l'adozione del D.P.R. di recepimento dell'accordo negoziale 2019-2021 al fine di evitare duplicazioni e incoerenze. È inoltre prevista una clausola che disapplica ogni disposizione incompatibile. **L'articolo 48 (Disposizioni finali)** fa salve le norme non in contrasto con le disposizioni recate dalla nuova disciplina.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Lega